SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA -

N. 207

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 novembre 2020)

(Parere ai sensi dell'articolo 21 della legge 4 ottobre 2019, n. 117))



II Alinistro per i rapporti con il Parlamento DRP/II/XVIII/D103/20

Roma, 2 novembre 2020

Gia President

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 ottobre 2020, recante attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

Grobalety

Federico D'Incà

Tester-0/2

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI Presidente del Senato della Repubblica ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della regolazione Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

Presidenza del Consiglio dei Ministri DAGL 0010841 Pdel 02/11/2020



DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO Alla c.a. del Capo Dipartimento

e, p.c.

Ufficio Legislativo del MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Ufficio Legislativo

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante attuazione della delega al governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto a ad alto rischio.

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2020, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si segnala l'urgenza, attesa l'imminente scadenza del termine di delega (2 novembre 2020).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO (Pres. Ermanno de Francisco)

تعى

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/821 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 MAGGIO 2017 CHE STABILISCE OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO PER GLI IMPORTATORI DELL'UNIONE DI STAGNO, TANTALIO E TUNGSTENO, DEI LORO MINERALI, E DI ORO, ORIGINARI DI ZONE DI CONFLITTO O AD ALTO RISCHIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in particolare gli articoli 31 e 32;

Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/429 della Commissione dell'11 gennaio 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia e i criteri per la valutazione e il riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro;

Vista la raccomandazione (UE) 2018/1149 della Commissione del 10 agosto 2018 relativa agli orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e in particolare l'articolo 21;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge di delegazione europea 2018 che prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla citata legge e che alla relativa copertura si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14;



Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze.

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

- 1. Il presente decreto reca la disciplina per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, di seguito denominato "regolamento".
- 2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del regolamento.

ART. 2 (Autorità nazionale competente)

- 1. Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, il Ministero dello sviluppo economico è designato Autorità nazionale competente, di seguito denominata "Autorità".
- 2. L'Autorità assicura l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento, svolgendo i compiti ed esercitando le funzioni previste dagli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 16 dello stesso.

ART. 3

(Azioni per l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento)

1. Nelle materie disciplinate dal presente decreto, l'Autorità partecipa ai lavori presso la Commissione europea, in particolare, al gruppo di esperti e al Comitato di cui all'articolo 15 del regolamento, e presso le organizzazioni internazionali, in particolare, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Le attività di cui al presente comma sono svolte di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.



- 2. L'Autorità promuove la diffusione dei contenuti del regolamento attraverso iniziative e strumenti di comunicazione, informazione, accompagnamento, orientamento e sensibilizzazione sull'adozione di meccanismi di dovuta diligenza da parte degli importatori e lungo tutta la catena di approvvigionamento, in particolare a favore delle PMI, ivi inclusi gli strumenti e le misure di sostegno dell'Unione europea per le PMI, previsti al considerando 15 del regolamento. L'Autorità svolge, altresì, attività di sensibilizzazione presso la società civile per diffondere la conoscenza delle finalità e degli obiettivi del regolamento, in linea con il considerando 10 del regolamento medesimo.
- 3. L'Autorità si dota di una piattaforma web come strumento di promozione e supporto degli importatori e delle imprese nella catena di approvvigionamento. La piattaforma sarà utilizzata anche come strumento ad uso dell'Autorità con accesso riservato per gestire digitalmente i controlli ex post nelle diverse fasi e per creare aree di comunicazione e di scambio di informazioni con il Comitato e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- 4. L'Autorità effettua periodicamente attività di monitoraggio e valutazione dell'impatto del regolamento sulle PMI italiane, attraverso indagini specifiche, anche in collaborazione con le associazioni di categoria che le rappresentano.

ART. 4 (Obblighi di dovuta diligenza per gli importatori)

1. Gli importatori dell'Unione forniscono all'Autorità, su sua richiesta, le informazioni relative al regime adottato per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dei minerali e metalli originari da zone di conflitto o ad alto rischio in esecuzione degli obblighi previsti dagli articoli da 4 a 7 del regolamento, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

ART. 5 (Controlli ex post)

- 1. Sono soggetti ai controlli ex post, di cui all'articolo 11 del regolamento, gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del medesimo regolamento, ivi compresi gli importatori che partecipano ai regimi per l'esercizio del dovere di diligenza riconosciuti, e gli importatori che si approvvigionano da fonderie e raffinerie responsabili globali, che figurano nell'elenco della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento.
- 2. L'Autorità, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 8, definisce il programma annuale dei controlli ex post, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e seguendo un approccio basato sul rischio.
- 3. Tutti gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, il cui volume di importazione annuo è pari o superiore al volume annuo di cui all'allegato I del medesimo regolamento, sono soggetti ai controlli ex post che sono eseguiti con priorità nei confronti degli importatori con i più alti livelli di volumi di importazione annui e degli importatori le cui importazioni di minerali e metalli provengono direttamente da zone di conflitto o ad alto



rischio o le attraversano, in conformità all'articolo 14 del regolamento. L'Autorità dispone, comunque, i controlli *ex post* nei casi in cui sia in possesso di informazioni rilevanti relative all'osservanza del regolamento da parte di un importatore dell'Unione, anche sulla base di comprovate indicazioni fornite da terzi.

- 4. L'Autorità comunica all'importatore l'avvio della procedura di controllo ex post contestualmente alla richiesta di fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, la documentazione relativa ai rapporti di audit effettuati da un soggetto terzo indipendente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e c), nonché ogni altra informazione e documentazione che l'Autorità ritenga necessaria per accertare il rispetto degli obblighi del regolamento.
- 5. Il controllo *ex post* sul rispetto degli obblighi in materia di audit ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), del regolamento, si esercita anche sulla validità temporale degli audit, che dovranno far riferimento all'anno di importazione richiesto, sulla loro portata, che dovrà riguardare tutte le attività, i processi e i sistemi che l'importatore ha adottato per l'esercizio del dovere di diligenza, nonché sugli obiettivi dell'audit per accertarne la conformità agli articoli 4, 5 e 7 del regolamento.
- 6. L'Autorità può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Autorità stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
- 7. L'Autorità può altresì disporre ispezioni presso i locali aziendali. Gli importatori sono tenuti a fornire l'assistenza necessaria all'espletamento delle operazioni, a consentire l'accesso ai siti e a fornire le informazioni ed i documenti richiesti.
- 8. Per lo svolgimento dei controlli *ex post*, ivi incluse le ispezioni di cui al comma 7, l'Autorità si avvale di personale interno adeguatamente formato, di enti strumentali o di altri soggetti pubblici mediante appositi accordi di collaborazione.
- 9. L'Autorità conclude la procedura di controllo ex post entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio della stessa all'importatore, dando notizia del suo esito all'interessato. Il suddetto termine può essere sospeso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di richiesta di integrazioni di cui al comma 6. Il suddetto termine può essere altresì sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di ispezioni di cui al comma 7.
- 10. In caso di inadempimento alle richieste dell'Autorità, la stessa determina ed applica all'importatore sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità dello specifico inadempimento come disposto all'articolo 7.
- 11. Con decreto direttoriale sono stabilite le modalità operative per l'esecuzione dei controlli ex post, anche sulla base degli orientamenti non vincolanti eventualmente elaborati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento. Con ulteriore decreto direttoriale l'Autorità approva il programma annuale dei controlli, previo parere del Comitato di cui all'articolo 8, comma 4.
- 12. L'Autorità conserva per un periodo di almeno cinque anni la documentazione relativa ai controlli ex post effettuati in conformità all'articolo 12 del regolamento.



ART. 6 (Misure correttive)

- 1. Qualora l'Autorità abbia verificato infrazioni al regolamento ne dà comunicazione all'importatore e contestualmente prescrive le relative misure correttive da applicare e gli specifici adempimenti, in conformità all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento.
- 2. L'importatore presenta all'Autorità, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il piano di attuazione delle misure correttive e i relativi tempi di esecuzione.
- 3. L'Autorità, entro trenta giorni dalla ricezione del piano, lo approva o, sentito l'interessato, prescrive le eventuali modifiche da apportare allo stesso. Il piano, aggiornato con le modifiche prescritte, è comunicato dall'importatore all'Autorità non oltre cinque giorni dalla ricezione delle prescrizioni.
- 4. Entro quindici giorni dalla data di ultimazione delle misure prevista dal piano, l'importatore comunica all'Autorità l'avvenuta esecuzione delle misure correttive. L'Autorità, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importatore, verifica la corretta esecuzione del piano.

ART. 7 (Sanzioni amministrative)

- 1. L'Autorità svolge le attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente decreto.
- 2. L'importatore che, entro i termini indicati dall'Autorità, non ottempera alle richieste di cui all'articolo 5, commi 4 e 6, o non consente, nelle date indicate nella richiesta, le ispezioni e gli accertamenti di cui al medesimo articolo 5, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
- 3. L'importatore che, secondo le modalità e nei termini indicati nel piano approvato dall'Autorità, non adotta le misure correttive di cui all'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.
- 4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 8 (Comitato)

- 1. Allo scopo di fornire supporto all'Autorità nello svolgimento delle proprie funzioni è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per il coordinamento delle attività, di seguito denominato "Comitato", composto da un rappresentante ed un supplente designati dalle seguenti amministrazioni pubbliche:
 - a) Ministero dello sviluppo economico Autorità, che lo presiede;
 - b) Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - c) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;



- d) Ministero dell'economia e delle finanze;
- e) Ministero della giustizia.
- 2. Ove necessario, ai lavori del Comitato è invitata a partecipare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- 3. Il Comitato, che si riunisce almeno due volte l'anno, coordina le attività esercitate da ciascuna delle amministrazioni partecipanti, per assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento, nonché ai fini della relazione da presentare alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento.
- 4. Il Comitato esprime un parere sul programma annuale dei controlli ex post, predisposto dall'Autorità.
- 5. Il Comitato può essere consultato dall'Autorità, ove ritenuto opportuno.
- 6. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

ART. 9 (Cooperazione e scambio di informazioni)

- 1. L'Autorità scambia informazioni con la Commissione europea, con le Autorità doganali e le Autorità competenti degli Stati membri, in conformità all'articolo 13 del regolamento.
- 2. L'Autorità richiede all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la trasmissione dei dati necessari per l'espletamento dei controlli ex post sulla base delle dichiarazioni doganali dell'importatore al momento dell'immissione in libera pratica dei minerali e metalli contemplati dal regolamento. Tali informazioni, riferite ai volumi importati nell'anno precedente, saranno comunicate, su base annua, entro il 31 gennaio di ogni anno, nonché ogniqualvolta sia necessario disporre di ulteriori informazioni per lo svolgimento dei propri compiti, in conformità alle specifiche disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 18 del regolamento.

ART. 10 (Oneri finanziari)

- 1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto e per assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento viene autorizzata la spesa di 500.010 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate all'espletamento delle funzioni dell'Autorità di cui agli articoli 2, 3, 5, 6 e 9.
- 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 500.010,00 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro



dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. L'Autorità fa ricorso a risorse aggiuntive provenienti dalla destinazione della quota parte dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7. A tal fine, le predette sanzioni sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella misura del cinquanta per cento, al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'integrazione delle risorse volte alla realizzazione delle attività di controllo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio il 17 maggio 2017 stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (di seguito "regolamento").

Il regolamento disciplina gli obblighi, che si applicano dal 1° gennaio 2021, che gli importatori dell'Unione dovranno rispettare per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, demandando ai singoli Stati membri l'adozione della regolamentazione per assicurare che tali obblighi siano rispettati dagli importatori dell'Unione.

A partire dall'8 giugno 2017, data di entrata in vigore del regolamento, gli Stati membri erano tenuti a dare attuazione all'articolo 10, relativo all'individuazione dell'Autorità responsabile per l'applicazione del regolamento, nonché all'articolo 16, paragrafo I, prevedendo norme applicabili in caso di infrazione degli obblighi previsti dagli articoli da 4 a 7 del regolamento.

In attuazione dell'articolo 10 del regolamento, la legge 4 ottobre 2019 n.117 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea" – legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 21 prevede la designazione del Ministero dello sviluppo economico quale Autorità nazionale competente (di seguito "Autorità"). I riferimenti dell'Autorità nazionale sono stato inviati alla Commissione europea.

Ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento, è stato predisposto il presente schema di provvedimento, da adottare sulla base della delega di cui all'articolo 21 della citata legge di delegazione europea 2018.

Il provvedimento si compone di dieci articoli, di seguito illustrati.

ARTICOLO 1

L'articolo 1, comma I definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto legislativo, che consiste nell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento per il rispetto degli obblighi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

Il comma 2 rimanda alle definizioni del regolamento che si applicano ai fini del decreto.

ARTICOLO 2

L'articolo 2, <u>comma 1</u> stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico è designato quale Autorità nazionale competente.

Il <u>comma 2</u> stabilisce che l'Autorità assicura l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento, svolgendo i compiti ed esercitando le funzioni previsti agli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 16 dello stesso.

ARTICOLO 3

L'articolo 3, <u>comma 1</u>, riguarda la partecipazione dell'Autorità ai lavori presso la Commissione europea, in particolare, al gruppo di esperti e al Comitato di cui all'articolo 15 del regolamento, e la partecipazione ai lavori OCSE e di altri organismi internazionali. Tali attività sono svolte in concerto con il rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il <u>comma 2</u> indica le diverse attività di promozione dell'Autorità per la diffusione dei contenuti del regolamento e dei meccanismi di dovuta diligenza da parte degli importatori e lungo tutta la catena di approvvigionamento, in particolare a favore delle PMI, ivi inclusi gli strumenti e le misure di sostegno dell'Unione europea. Si prevede, inoltre, che l'Autorità svolga attività di sensibilizzazione presso la società civile per diffondere la conoscenza delle finalità e degli obiettivi del regolamento.

Il <u>comma 3</u> stabilisce che l'Autorità si dota di una piattaforma *web* per realizzare le attività di promozione e supporto degli importatori e delle imprese nella catena di approvvigionamento. Si prevede l'utilizzo della piattaforma, con accesso riservato, per gestire digitalmente i controlli *ex post*, come pure per creare aree di comunicazione e di scambio di informazioni con il Comitato per il coordinamento delle attività e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Al <u>comma 4</u> si prevede che l'Autorità effettui attività periodiche di monitoraggio e di valutazione dell'impatto del regolamento sulle PMI italiane attraverso specifiche indagini, collaborando anche con le associazioni di categoria che rappresentano le stesse.

ARTICOLO 4

L'articolo 4 richiama gli obblighi di dovuta diligenza degli importatori, previsti dagli articoli da 4 a 7 del regolamento, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021; gli importatori hanno l'obbligo di fornire le informazioni richieste dall'Autorità relative al regime adottato.

ARTICOLO 5

L'articolo 5 definisce le procedure e le fasi che l'Autorità segue nell'esercizio delle attività di controllo *ex post* nei confronti degli importatori dell'Unione.

Al <u>comma 1</u> sono individuati gli importatori che sono soggetti ai controlli *ex post*, di cui all'articolo 11 del regolamento.

<u>Il comma 2</u> stabilisce che l'Autorità definisce il programma annuale di controlli *ex post*, a seguito dell'acquisizione del parere del Comitato di cui all'articolo 8, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e seguendo un approccio basato sul rischio.

Il comma 3 stabilisce che tutti gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento sono soggetti ai controlli *ex post*, con priorità nei confronti degli importatori con i più alti livelli di volumi di importazione annui e degli importatori le cui importazioni di minerali e metalli provengono direttamente da zone di conflitto o ad alto rischio o le attraversano. L'Autorità dispone comunque controlli *ex post* nei casi in cui la stessa sia in possesso di informazioni rilevanti

relative all'osservanza del regolamento da parte di un importatore dell'Unione, anche sulla base di comprovate indicazioni fornite da terzi.

Il <u>comma 4</u> prevede la comunicazione all'importatore dell'avvio della procedura del controllo *ex post*; in questa fase l'Autorità richiede all'importatore le informazioni e la documentazione che dimostrino l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, la documentazione relativa ai rapporti di audit effettuati da un soggetto terzo indipendente e ogni altra informazione necessaria per accertare il rispetto degli obblighi del regolamento.

Il <u>comma 5</u> stabilisce che il controllo *ex post* si esercita sul rispetto degli obblighi in materia di audit e anche in relazione alla validità temporale degli stessi, alla loro portata, ovvero tutte le attività, i processi e i sistemi che l'importatore ha adottato, nonché agli obiettivi, accertandone la conformità agli articoli 4, 5 e 7 del regolamento.

Il comma 6 specifica che l'Autorità può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti non attestati nella documentazione fornita dagli importatori.

Al <u>comma 7</u> è previsto che l'Autorità può anche disporre ispezioni presso i locali aziendali dell'importatore, che è tenuto a fornire l'assistenza necessaria, consentendo l'accesso ai siti e fornendo la documentazione richiesta.

Al <u>comma 8</u> è stabilito, inoltre, che per svolgere i controlli *ex post*, come pure le ispezioni, l'Autorità si avvale di personale interno adeguatamente formato e può ricorrere, inoltre, ad enti strumentali o ad altri soggetti pubblici, utilizzando allo scopo specifici accordi di collaborazione.

Il <u>comma 9</u> stabilisce che l'Autorità conclude la procedura di controllo *ex post* entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della stessa all'importatore e provvede a notiziare lo stesso dell'esito. Il citato termine può essere sospeso, *ex* articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di richiesta di integrazioni documentali, detto temine può essere altresì sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni in caso di ispezioni di cui al comma 7.

Al <u>comma 10</u> è previsto che, in caso di inadempimento alle proprie richieste, l'Autorità può determinare e applicare all'importatore sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità dello stesso.

Il <u>comma 11</u> prevede che, con decreto direttoriale, siano stabilite le modalità operative per l'esecuzione dei controlli *ex post*, anche tenendo conto degli orientamenti non vincolanti eventualmente elaborati dalla Commissione europea. Con ulteriore decreto direttoriale l'Autorità approva il programma dei controlli, previo parere del Comitato per il coordinamento delle attività.

Il <u>comma 12</u> prevede l'obbligo per l'Autorità di conservare per un periodo di almeno cinque anni la documentazione relativa ai controlli *ex post* effettuati.

ARTICOLO 6

Il <u>comma 1</u>, stabilisce che, in caso di verifica di infrazione del regolamento, l'Autorità ne dà comunicazione all'importatore prescrivendo, contestualmente, le misure correttive e gli adempimenti che lo stesso dovrà applicare.

Il <u>comma 2</u> dispone che l'importatore presenta all'Autorità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'infrazione, il piano di attuazione delle misure correttive e i relativi tempi di esecuzione.

Il <u>comma 3</u> stabilisce che l'Autorità, entro trenta giorni dalla ricezione del piano, lo approva **o**, sentito l'interessato, prescrive le eventuali modifiche da apportare allo stesso. Il piano, aggiornato con le modifiche prescritte, è comunicato dall'importatore all'Autorità non oltre cinque giorni dalla ricezione delle prescrizioni.

Al <u>comma 4</u> è stabilito che l'importatore entro quindici giorni dall'esecuzione delle misure previste nel piano ne dà comunicazione all'Autorità. Entro i successivi trenta giorni l'Autorità verifica la corretta esecuzione del piano.

ARTICOLO 7

Il comma I dispone che l'Autorità è il soggetto che accerta e irroga le sanzioni amministrative.

Il comma 2 stabilisce che l'Autorità punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro l'importatore che non ottempera, nei termini stabiliti indicati dall'Autorità, alle richieste di cui all'articolo 5, commi 4 e 6, o non consente, nelle date indicate nella richiesta, le ispezioni e gli accertamenti di cui al medesimo articolo 5, comma 7.

Il comma 3 stabilisce che l'Autorità punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro l'importatore che non adotta le misure correttive secondo le modalità e nei termini indicati nel piano approvato dall'Autorità.

Il <u>comma 4</u> rimanda, per quanto non previsto dal decreto, alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 8

L'articolo 8 è dedicato al Comitato inter istituzionale per il coordinamento delle attività.

Il <u>comma I</u> stabilisce che per fornire supporto all'Autorità nello svolgimento delle sue funzioni è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per il coordinamento delle attività, composto dal Ministero dello sviluppo economico – Autorità, che lo presiede, e da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia.

Il <u>comma 2</u> stabilisce, inoltre, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà essere invitata, ove necessario, a partecipare ai lavori del Comitato.

Il <u>comma 3</u> stabilisce che il Comitato coordina le attività esercitate da ciascuna delle Amministrazioni partecipanti, per assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento, nonché ai fini della relazione da presentare alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno. Esso si riunisce almeno due volte l'anno.

Secondo quanto disposto al <u>comma 4</u>, il Comitato esprime un parere sul programma annuale dei controlli *ex post* predisposto dall'Autorità.

Al comma 5 si prevede che l'Autorità può consultare il Comitato ove lo ritenga opportuno.

Il <u>comma 6</u> stabilisce che non sono previsti compensi o qualunque altra forma di emolumento e rimborso ai componenti del Comitato.

ARTICOLO 9

L'articolo 9, dedicato alla cooperazione e allo scambio di informazioni, al <u>comma 1</u> prevede che l'Autorità scambi informazioni con la Commissione, con le Autorità doganali e con le Autorità competenti degli altri Stati Membri.

Il <u>comma 2</u> riguarda la cooperazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la trasmissione all'Autorità di dati necessari per realizzare i controlli *ex post* ed, in particolare, delle informazioni raccolte sulla base delle dichiarazione doganali degli importatori al momento dell'immissione in libera pratica dei minerali e metalli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento. E' stabilito che tali informazioni dovranno pervenire all'Autorità, su base annua, entro il 31 gennaio di ogni anno, ed essere riferite ai volumi importati nell'anno precedente. L'Autorità potrà comunque fare richiesta di ulteriori informazioni, qualora lo ritenga necessario, per l'espletamento dei propri compiti.

ARTICOLO 10

L'articolo 10 relativo agli oneri finanziari, al comma 1 prevede che l'Autorità si dota di risorse finanziarie per assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento e l'attuazione delle disposizioni del decreto. A tale scopo è autorizzata la spesa di 500.010 euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinati all'espletamento delle funzioni dell'Autorità di cui agli articoli 2, 3, 5, 6 e 9.

Il <u>comma 2</u> prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la copertura degli oneri finanziari previsti al comma 1, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il <u>comma</u> 3 specifica, come espressamente previsto nei criteri di delega di cui all'art. 21, comma 3, lettera e) della legge di delegazione europea n. 117 del 2019, che l'Autorità fa ricorso a risorse aggiuntive derivanti dalla destinazione della quota parte dei proventi relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste all'articolo 7, nella misura del cinquanta per cento dell'importo complessivo introitato. Tali risorse integrano la dotazione finanziaria destinata alla realizzazione di attività di controllo, consentendo di intensificare tale attività.

* * *

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Il decreto legislativo (di seguito anche "decreto" o "provvedimento") esplicita la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 – di seguito "regolamento" - che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

Destinatari diretti del regolamento e del provvedimento sono gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro, provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, i cui volumi di importazione annui sono pari o superiori alle soglie definite per ciascuna delle voci doganali riferite ai minerali e metalli dell'Allegato I del regolamento.

La quantificazione delle imprese importatrici a livello nazionale, anche e a seguito di incontri e consultazioni con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è risultata difficile a causa della complessità nella raccolta dei dati e dell'ampiezza della portata del regolamento. Tuttavia, sulla base di dati forniti da Istat per l'annualità 2017 si è proceduto ad una stima indicativa delle imprese importatrici che risultano circa 520. In particolare, l'universo delle imprese che operano in Italia come importatori di minerali e metalli di interesse del regolamento, individuate sulla base delle 23 voci doganali dell'Allegato I del regolamento, è composto da circa 430 imprese (PMI) che importano volumi annui sotto le soglie previste dalla normativa europea e oltre 90 sopra tali soglie. Queste ultime risultano concentrate per oltre il 40% nel settore dell'oro (grezzo o semilavorato), in quello dei metalli di ossidi e idrossidi di stagno e tantalati (oltre il 20%) e dei lavori in tungsteno (circa 12%). Occorre considerare che, potenzialmente, almeno una parte delle circa 520 imprese importatrici potrebbero superare, in anni diversi, le soglie fissate e dunque l'universo di riferimento può variare nel tempo dal momento che gli importatori potrebbero aumentare (o diminuire) i propri volumi annui di importazioni, secondo le diverse esigenze del mercato e della produzione.

Inoltre, il quadro dei settori industriali coinvolti dall'impatto del provvedimento si amplia se si considerano anche quelli che partecipano al commercio e alla lavorazione dei minerali e metalli a valle del processo e che includono l'industria automobilistica, l'elettronica, l'industria aerospaziale, il settore degli imballaggi, l'edilizia, l'illuminazione, l'industria dei macchinari e delle attrezzature industriali, oltre alla gioielleria.

Il regolamento stabilisce norme diverse per le imprese a monte e per quelle a valle.

Le imprese a monte (le industrie estrattive, i commercianti di materie prime, le fonderie, le raffinerie), in qualità di importatori, devono rispettare norme obbligatorie sul dovere di diligenza, secondo quanto disposto dal regolamento.

Le imprese a valle rientrano in due categorie: quelle che importano i prodotti sotto forma di metalli, che sono tenute anch'esse tenute a rispettare le norme obbligatorie sul dovere di diligenza, e quelle che operano in una fase successiva che non hanno obblighi a norma del regolamento, ma che ci si aspetta che utilizzino le relazioni e altri strumenti per rendere il loro dovere di diligenza più



1

trasparente, compreso, per molte grandi società, in relazione agli obblighi previsti dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario recepita nel nostro ordinamento¹.

Gli operatori economici, ivi inclusi i soggetti a monte e a valle dell'importatore, hanno segnalato notevoli difficoltà nell'affrontare di fatto alcune sfide pratiche, ancora più rilevanti per le piccole e medie imprese, nell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, data la complessità e l'articolazione di tale catena a livello mondiale, che coinvolge un elevato numero di operatori economici, e dovendo assicurare trasparenza e tracciabilità dell'origine di minerali e metalli. Occorre considerare, infatti, che le pratiche gestionali richieste dal regolamento, risultano al momento poco diffuse nel sistema produttivo e commerciale nazionale e la loro adozione implica anche una diffusa conoscenza delle evoluzioni in materia a livello internazionale, in particolare in ambito OCSE.

L'articolo 2 del decreto identifica il Ministero dello sviluppo economico come Autorità nazionale competente (di seguito "Autorità"). L'Autorità svolge i compiti ed esercita le funzioni di cui agli articoli 3,10,11,12,13 e 16 del regolamento.

Il Ministero dello sviluppo economico, per dare attuazione alle disposizioni del regolamento e del decreto, attua un insieme di attività che saranno realizzate prioritariamente con il ricorso a risorse umane e strumentali interne al Ministero stesso. Tuttavia, si rendono necessarie risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, 5, 6 e 9 del decreto, che richiedono la realizzazione di attività di controllo, l'acquisizione di competenze specialistiche e l'acquisto di servizi specifici, come dettagliato nei successivi paragrafi della presente relazione e quantificato nel paragrafo "Stima dei costi" della stessa.

L'Autorità dispone di 500.010 euro annui, a partire dall'anno 2021. A tali oneri si provvede mediante il ricorso alle disponibilità finanziarie del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Inoltre, l'Autorità può far ricorso a risorse aggiuntive derivanti dalla destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste all'articolo 6 del provvedimento, nella misura del 50 % dell'importo complessivo, come previsto dai criteri di delega articolo 21, comma 3, lettera e) della legge 117/2019.

Di seguito una descrizione delle attività per le quali si stimano risorse finanziarie.

1. Partecipazione ad incontri e processi UE e internazionali (art. 3, comma 1, del decreto)

L'Autorità partecipa al Gruppo di esperti degli Stati membri, istituito dalla Commissione quale principale organo per lo scambio di informazioni e per la discussione in merito alla predisposizione dei contenuti e all'adozione degli atti delegati. Il regolamento (articolo 15) prevede, inoltre, il Comitato al quale dovrà partecipare l'Autorità per l'adozione degli atti di esecuzione che saranno

¹ DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2016, n. 254 - Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. (17G00002) (GU Serie Generale n.7 del 10-01-2017)



adottati dalla Commissione nell'ambito del riconoscimento dei regimi di dovuta diligenza delle singole imprese e per l'approvazione dell'elenco di raffinerie responsabili globali.

Sebbene i costi di partecipazione ai lavori in ambito UE siano in parte riconosciuti, restano a carico del Ministero dello sviluppo economico i costi di natura diversa per indennità e rimborso spese. Inoltre, taluni incontri tecnici e informativi a livelli di Commissione non sono rimborsati.

Al fini della effettiva attuazione del regolamento si prevede anche la partecipazione a processi internazionali in ambito OCSE², dove si definiscono le Guidance sulla due diligence e azioni collegate, nonché ai lavori a livello internazionale pertinenti, richiamati nei considerando del regolamento.

2. Promozione e diffusione della conoscenza degli obblighi presso le imprese e gli operatori economici (articolo 3, comma 2, del decreto)

Al fine di sostenere le imprese e gli operatori economici di settore e diffondere la conoscenza della materia, si prevede un'ampia e costante attività di informazione, accompagnamento, orientamento e sensibilizzazione degli operatori economici sull'adozione di meccanismi di dovuta diligenza lungo tutta la catena di approvvigionamento attraverso eventi informativi e formativi, anche in considerazione dell'evolversi della normativa comunitaria alla luce della adozione degli atti delegati e in particolare del riesame della Commissione sull'adeguatezza e sull'attuazione del regime sul dovere di diligenza, in conformità al regolamento (articolo 17 del regolamento).

In particolare, le risorse saranno utilizzate per l'acquisizione di servizi per la realizzazione di seminari, workshop, webinar interattivi, la produzione di guide e materiale divulgativo e la comunicazione verso i cittadini. I costi includono le trasferte a livello nazionale per prendere parte agli eventi promozionali.

Le risorse stimate nel 2021 sono superiori a quelle stimate per le annualità successive in ragione del fatto che il primo anno di applicazione degli obblighi risulta necessario diffondere maggiormente il regolamento.

3. Progettazione e realizzazione di un sistema di controlli ex post (articolo 5 del decreto)

La Commissione ha elaborato un manuale, nella forma giuridica della raccomandazione, con linee guida non vincolanti rivolte alle Autorità nazionali competenti sull'applicazione del regolamento³. In particolare, le linee guida individuano le fasi procedurali per la realizzazione di controlli *ex post* con riferimento anche alla selezione degli importatori, all'esame della documentazione aziendale, alle ispezioni *in loco*, alle misure correttive e alla registrazione dei documenti relativi ai controlli effettuati sulle imprese importatrici.

Tale documento della Commissione, pur fornendo un utile orientamento per la realizzazione dei controlli ex post, necessita di una declinazione nazionale attraverso la progettazione e definizione di un sistema di controllo che includa aspetti dettagliati e specifici quali i ruoli e le responsabilità, la



² https://www.oecd.org/corporate/mne/forum-responsible-mineral-supply-chains.htm.

³ Raccomandazione della Commissione del 10 agosto 2018 relativa a orientamenti non vincolanti per le Autorità competenti degli Stati membri sull'applicazione del regolamento (UE) 2017/821 – Limited C(2018) 5368 Final

metodologia di controllo, anche relativamente agli audit, la metodologia di selezione delle imprese e della documentazione depositata per l'esame di conformità, le modalità di realizzazione delle ispezioni in loco.

Per la definizione di tale sistema l'Autorità è, dunque, chiamata in primo luogo a progettare un sistema di controllo *ex post* che possa rispondere efficacemente alla complessità della materia, nel contenuto e nella articolazione, attività che sarà svolta nel 2021.

Ogni anno l'Autorità deve definire un programma di controlli attraverso un sistema basato sui rischi e sulla base del numero e del volume delle importazioni.

Inoltre, l'Autorità deve, definire le modalità operative e gli schemi di documentazione che saranno richiesti agli importatori.

Questa linea di attività, oltre ad adeguate conoscenze e competenze interne che saranno disponibili a seguito di formazione (cfr. punto successivo), il ricorso a competenze specialistiche con il supporto degli enti strumentali.

4. Formazione di specifiche figure professionali (articolo 5 del decreto)

L'attuazione del regolamento, come pure del presente provvedimento, richiedono la formazione del personale interno dell'Autorità che sarà impiegato nella attuazione dei controlli ex post.

Inoltre, il personale dovrà essere formato sui diversi temi specifici del regolamento quali ad esempio le aree di rischio e la loro identificazione, i sistemi di gestione delle aziende - ivi inclusi i regimi di due diligence - facendo riferimento sia alla normativa europea per il riconoscimento dei singoli regimi delle imprese e sia alla Guida OCSE⁴. L'ampiezza dei temi trattati riguarda anche l'analisi dei bilanci aziendali, nonché i sistemi gestionali interni delle imprese e delle attività che la stessa svolge lungo la catena di approvvigionamento ivi incluse le relazioni a monte e a valle.

Per la realizzazione di dette attività sono stati stimati esclusivamente i costi inerenti la progettazione delle attività, l'erogazione di ore di formazione da parte di esperti e la produzione di materiale formativo.

Per tutto quanto sopra esposto, si prevedere un percorso formativo specialistico come pure un percorso di aggiornamento periodico del personale dedicato che richiede un impegno finanziario più consistente nella annualità 2021 e costante nelle annualità successive.

5. Realizzazione, manutenzione ed aggiornamento della piattaforma web front-end e back-end (articolo 3, comma 3, e articolo 9 del decreto)

L'Autorità realizza una piattaforma web articolata in una sezione pubblica di front-end per gli utenti (imprese e portatori di interesse) e una di back-end, con accesso riservato, dedicata a gestire digitalmente i controlli ex post e allo scambio di informazioni con il Comitato per il coordinamento delle attività e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.



⁴ OECD "Methodology for the Alignment Assessment of Industry Programs with the OECD Mineral Guidance, 2018".

Per rispondere alle esigenze delle PMI la sezione di *front-end* conterrà contenuti quali, il collegamento ad un forum interattivo sulla *due diligence*, l'accesso a documenti informativi e formativi rilevanti, l'accesso a guide e *tool* di ausilio per le imprese.

Nel pieno rispetto del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale, decreto legislativo n. 82/2005), la piattaforma sarà utilizzata anche come strumento di back-end ad uso esclusivo dell'Autorità per creare aree e tool specifici dedicati a comunicazioni e repository di documentazione, entrambi ad accesso riservato, condivisi con il Comitato per il coordinamento delle attività e con l'Agenzia per le dogane e dei monopoli. Inoltre, con il medesimo strumento web sarà possibile gestire effettivamente i controlli ex post, le comunicazioni ufficiali e le notifiche alle imprese come pure i quesiti delle stesse all'Autorità, anche attraverso l'utilizzo di modulistica digitale ad hoc.

Le attività di raccolta informatica dei dati sono, altresì, funzionali alla redazione della relazione annuale alla Commissione di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento e articolo 8 del decreto.

I relativi costi sono legati a software e servizi informatici.

Nel 2021 saranno sostenuti i costi di progettazione e sviluppo informatico della piattaforma. Nelle annualità successive saranno acquisite informazioni e creati collegamenti con banche dati esistenti, aggiornati i contenuti della piattaforma, previsto un presidio di assistenza informatica da remoto e realizzati i necessari aggiornamenti.

6. Attuazione del programma di controlli ex post (articoli 5 e 6 del decreto)

L'Autorità effettua i controlli ex post, sia su base documentale che con ispezioni in loco.

Più in dettaglio, i controlli ex post dell'Autorità fanno riferimento alla documentazione relativa ai sistemi di gestione dell'impresa, agli audit dell'impresa e/o di soggetti terzi indipendenti e altra documentazione di rilievo ivi inclusi i registri aziendali e i bilanci. L'Autorità potrà anche disporre ispezioni in loco per la verifica e l'accertamento dei sistemi di dovuta diligenza. I controlli a livello di singola unità aziendale, che potrà comprendere imprese di piccole e media dimensione ma anche imprese di grandi dimensioni, dovrà integrare diverse fonti di informazioni – dalle statistiche di commercio estero alle rilevazioni doganali – oltre agli audit sulle attività dell'impresa. Inoltre, in caso di verifica di infrazioni al regolamento l'Autorità comunica all'importatore la richiesta di misure correttive ed è chiamata a valutare il programma di misure correttive oltre alla corretta esecuzione delle stesse.

Per la realizzazione dell'attività di controllo l'Autorità si avvale di personale interno adeguatamente formato e/o di enti strumentali, si stimano, pertanto i costi relativi all'impiego di due figure professionali per ogni controllo effettuato per un costo complessivo medio di 4.000 euro per singolo controllo che include le ispezioni in loco. Sulla base di quanto illustrato in premessa circa il numero di importatori annualmente soggetto a controlli, si stimano 60 controlli ex post annui. Tali costi sono stati stimanti sulla base dell'esperienza dell'Autorità.

7. Supporto alle imprese per l'accesso agli strumenti di supporto dell'Unione europea previste a favore delle PMI (articolo 3, comma 2, del decreto)



La Commissione europea attua misure di supporto per le PMI⁵ - per assicurare che le stesse beneficino di un'assistenza tecnica adeguata. Tali iniziative, in ogni caso, necessitano di una ampia diffusione e di un efficace utilizzo da parte delle PMI italiane, tra queste le piattaforme web di supporto alle PMI di settore, in particolare, il portale della Commissione - DG Growth "Due diligence ready!" che contiene informazioni specifiche, strumenti e materiali di formazione per le imprese già reso pubblico a novembre 2019, per la definizione del quale è stata coinvolta anche l'Autorità competente, e la piattaforma Responsible Minerals Information System (ReMIS), si tratta di un'iniziativa aperta alle imprese downstream ed anche a quelle upstream con l'obiettivo di pubblicare su base volontaria le informazioni sulle pratiche di due diligence per l'approvvigionamento responsabile degli operatori economici. La Commissione si è anche impegnata a prevedere forme di supporto finanziario per le PMI per l'accesso alle quali l'Autorità intende supportare le PMI italiane.

L'Autorità prevede di realizzare attività mirate di accompagnamento il cui costo è stimato sulla base di esperienze pregresse.

8. Valutazione e monitoraggio degli impatti (articolo 3, comma 4, del decreto)

Ai fini del monitoraggio dell'attuazione del regolamento e dell'impatto in termini di oneri così come di vantaggi sulle imprese, si precede di realizzare periodicamente delle indagini, attraverso il ricorso a soggetti specializzati, anche in collaborazione con le stesse e con le Associazioni di categoria che le rappresentano.

I costi annuali stimati sono comprensivi dei servizi quali indagini e raccolta e analisi dati.

Stima dei costi

Le tabelle in calce al presente documento indicano, per ogni linea di attività, il dettaglio delle attività specifiche, il parametro di costo per quest'ultimo, il costo medio e le unità stimate in relazione alle attività previste.

La stima dei costi è stata distinta nelle due tabelle allegate che indicano:

- ➤ la stima costi relativi alla annualità 2021, anno a partire dal quale decorre l'applicazione degli obblighi sugli importatori;
- ➤ la stima dei costi a partire dall'annualità 2022, costi che sono stimati costanti anche per le successive annualità.

All'articolo 10, comma 3 viene specificato, come espressamente previsto nei criteri di delega di cui all'art. 21, comma 3, lettera e) della legge di delegazione europea n. 117 del 2019, che l'Autorità fa ricorso a risorse aggiuntive derivanti dalla destinazione della quota parte dei proventi relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste all'articolo 7, nella misura del cinquanta per cento dell'importo complessivo introitato, versate ad apposito

⁵ Punto 2.2 "Misure di accompagnamento dell'UE per promuovere l'approvvigionamento responsabile" della Comunicazione congiunta del 5 marzo 2014, richiamata all'articolo 17 comma 2 del regolamento.



capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dello sviluppo economico.

Tali risorse integrano la dotazione finanziaria destinata alla realizzazione di attività di controllo, consentendo di intensificare tale attività; sono pertanto aggiuntive rispetto a quelle indicate nelle tabelle allegate, in particolare al punto 6 delle citate tabelle (attuazione dei controlli ex-post).


Le sanzioni di cui al citato articolo 7 del decreto hanno carattere di novità e trattasi, pertanto, di sanzioni che non si pongono come sostitutive di altre, già previste a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata al sensi e per r + €fletti dell'art, 17, comma 3, della legge 34 dicembr. 2009, n. 196...; asuto esito

POSITIVO

FINEGATIVE

≈ 2 HOV 2020





Relazione tecnico finanziaria	ıria - Tabella riepil	- Tabella riepilogativa per voci di costi indicativi stimati annualità 2021	lità 2021		
Attività	Costo annuo (euro)	Parametro	Costo medio (euro)	Unità	Costo (euro)
1. Partecipazione adincontri e processi UE internazionali	15.600,00				
1.1. Trasferte presso CE	3.600,00	Costo trasferimenti, vitto e alloggio missione estera (CE) di 2 giorni sulla base dell'esperienza della AC	00'009	9	3.600,00
1.2 Trasferte presso OCSE e altri organismi internazionali	12.000,00		2.000,00	9	12.000,00
2. Promozione e diffusione della conoscenza degli obblighi	145.000,00				
2.1 Realizzazione di un workshop/seminario/ webinar on line	75.000,00	Costo medio stimato sulla base della esperienza della AC	5.000,00	15	75.000,00
2.2 Produzione materiali	20.000,00	Stima sulla base dell'esperienza della AC	20.000,00		20.000,00
2.3 Campagna in formativa per i cittadini	50.000,00	Stima: mczzo avvisi stampa e media	20.000,00		50.000,00
3. Progettazione e realizzazione di un sistema di controlli ex post	c post 48.300,00				
3.1 Progettazione sistema di controllon (senior)	22.500,00	Costo medio esperto senior o specialista giomo/uomo parametro tariffe CONSIP	750,00	30	22.500,00
3.2 Progettazione sistema di controllo (junior)	25.800,00	Costo medio esperto junior giomo uomo parametro tariffe CONSIP	430,00	09	25.800,00
4. Formazione di specifiche figure professionali	89.360,00				
4.1 Progettazione del corso di formazione	00,095.6	9.360,00 Costo medio ora FSE per progettazione formazione	00'09	156	9.360,00
4,2 Ore di formazione	20.000,00	50.000,00 Costo medio ora FSE per formazione livello A	100,001	200	50.000,00
4.3 Predisposizione materiali	30.000,00	30.000,00 Costo medio ora FSE per predisposizione materiali	00'09	500	30.000,00
5. Realizzazione, manutenzione ed aggiornamento di piattaforma web front-end e back-end	13				
5.1 Progettazione	33,750,00	Costo medio giomo esperto senior o specialista giomo/uomo parametro tariffe CONSIP	750,00	45	33.750,00
5.2 Sviluppo software piattaforma	100.000,00	100.000,00 Costo medio stimato sulla base della esperienza della AC	100.000,00		100.000,00
6. Attuazione del programma di controlli ex post	25.500,00				
6.1 Produzione manuale dei controlli	25.500,00	Costo medio esperto senior o specialista giomo/uomo parametro tariffe CONSIP	750,00	34	25.500,00
7. Supporto alle imprese di settore per l'accesso agli strumenti supporto dell'Unione europea previste a favore delle PMI	enti di 20.000,00				
7.1 Traduzione di guide e documenti UE/ docunenti informativi alle imprese circa le opportunità offerte a livello UE	vi alle 20.000,00	Stima sulla base dell'esperienza della AC	20.000,00		20.000,00
8. Valutazione e monitoraggio impatto	22.500,00				
8.1 Impostazione del sistema di monitoraggio e valutazione	22.500,00	Costo medio esperto senior o specialista giomo/uomo parametro tariffe CONSIP	750,00	30	22.500,00
Totale costi stimati	500.010,00				



Relazione tecnico finanziaria - Tabella	rie pilogativa	Relazione tecnico finanziaria - Tabella riepilogativa per voci di costi indicativi stimati a partire dall'annualità 2022	annualità 2	022	
	Cos to annuo		Costo medio		
Attività	per linea di attività (euro)	Parametro	(enro)	Chita	Costo (euro)
1. Partecipazione ad incontri e processi UE internazionali	16.200,00				
1.1. Tras ferte presso CE	4.200,00	Costo tras ferimenti, vitto e alloggio missione estera (CE) di 2 giorni sulla base dell'esperienza della AC	00'009	7	4.200,00
1.2 Trasferte presso OCSE e altri organismi internazionali	12.000,00	Costo viaggio aereo, vitto e alloggio missione estera di 2 giorni stimano sulla base dell'eperienza della AC	2.000,00	9	12.000,00
2. Promozione e diffusione della conoscenza degli obblighi	63.000,00				
2.1 Realizzazione di un workshop/seminario/webinar	30.000,00	Costo medio stimato sulla base della esperienza della AC	5.000,00	9	30.000,00
2.2 Trasferte nazionali	3.000,00		300,00	01	3.000,00
2.3 Produzione e stampa materiali	20.000,00		20.000,00		20.000.00
2.4 Campagna informativa per i cittadini	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3. Progettazione e realizzazione di un sistema di controlli ex post	25.500,00				
3.1 Definizione del programma dei controlli annuale/ definizione manuale materiali/moduli/check list (senior)	25.500,00	Costo medio esperto senior o specialista giorno/uomo parametro tariffe CONSIP	750,00	34	25.500,00
4. Formazione di specifiche figure professionali	38.760,00				
4.1 Ore di formazione	30.000,00	30.000,00 Costo medio ora FSE per formazione livello A	100,00	300	30.000,00
4.2 Predisposizione materiali	8.760,00	8.760,00 Costo medio ora FSE per predisposizione materiali	00,09	146	8.760,00
5. Realizzazione, manutenzione ed aggiornamento di piattaforma web front -end e back-end	66.550,00				
5.1 Cestione dei flussi informativi con l'Agenzia delle dogane (collegamento/accesso banche dati) e con il Registro imprese	30.000,00	Stima sulla base dell'espenienza della AC/media annua	30.000,00		30.000,00
5.2 Manutenzione e aggiomamento piattaforma	21.500,00	Costo medio esperto junior giorno/uomo parametro tarife CONSIP	430,00	50	21.500,00
5.2 Assitenza agli utenti (via mail)	15.050,00	Costo medio esperto junior giorno/uomo parametro lariffe CONSIP	430,00	35	15.050,00
6. Attuazione del programma di controlli ex post	240.000,00				
6. I Realizzazione attività di controllo	240.000,00	Costo medio di 2 figure professionali x ogni unità di 240.000,00 controllo/comprensivo ispezioni in loco. Costo stimato	4.000,00	09	240.000,00
7. Supporto alle imprese di settore per l'accesso agli strumenti di sumorto dell'Inione euronea previste a favore delle PMI	10.000,00				
7.1 Traduzione di guide e documenti UE/ documenti informativi alle imprese circa le opportunità offette a livello UE	10.000,00	Stima sulla base dell'esperienza della AC/media annua	10.000,00		10.000,00
8. Valutazione e monitoraggio impatto	40.000,00				
8.1 Monitoraggio e analisi di impatto	40.000,00	40.000,00 Stima sulla base dell'esperienza della AC/ media annua	40.000,00		40.000,00
Totale costi stimati	500.010,00				



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/821 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 MAGGIO 2017 CHE STABILISCE OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO PER GLI IMPORTATORI DELL'UNIONE DI STAGNO, TANTALIO E TUNGSTENO, DEI LORO MINERALI, E DI ORO, ORIGINARI DI ZONE DI CONFLITTO O AD ALTO RISCHIO.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Le ragioni del presente provvedimento vanno ricercate, oltre che ovviamente nella doverosa attuazione della delega legislativa di cui alla legge 4 ottobre 2019, n. 117 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018", che ne costituisce la fonte, anche nella necessità di dare attuazione al regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

L'utilizzo delle risorse naturali di minerali può dare origine, nelle zone di conflitto e ad alto rischio, a sfruttamento illecito dei proventi, che potrebbero essere utilizzati per finanziare l'insorgere di conflitti violenti o per alimentarli.

L'obiettivo generale che il provvedimento, in linea con il predetto regolamento europeo ed in piena coerenza con il programma di Governo, si propone di conseguire riguarda quindi proprio l'interruzione del collegamento tra conflitti e sfruttamento illecito dei minerali, in modo da evitare gravi violazioni dei diritti umani.

Parallelamente, ulteriore obiettivo è la responsabilizzazione degli attori economici nella catena di approvvigionamento; vengono infatti attivamente coinvolti gli importatori di minerali che sono chiamati ad adottare misure per garantire un approvvigionamento responsabile dei minerali e metalli originari da zone di conflitto o ad alto rischio. Il provvedimento mira, dunque, a rendere concreto il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione dei minerali in questione, imponendo loro obblighi diretti ad una maggiore trasparenza e tracciabilità delle operazioni economiche collegate allo sfruttamento di materie prime derivanti dalle regioni instabili del mondo

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il provvedimento non determina distorsioni del quadro normativo, costituendo un adeguamento delle norme nazionali alle norme europee e contribuendo a creare un quadro più dettagliato e articolato di regole a garanzia della sicurezza del mercato internazionale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente decreto legislativo, che provvede ad attuare il regolamento (UE) 2017/821, in virtù di espressa delega legislativa di cui alla legge 4 ottobre 2019, n. 117, non incide su leggi o regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) <u>Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.</u>

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali che, in materia, non hanno attribuzioni proprie. La normazione, infatti, non prevede un livello regionale, ma solo livelli ed organismi internazionali, europei e nazionali.

6) <u>Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed</u> adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) <u>Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.</u>

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione né sussiste la possibilità di delegificazione o semplificazione normativa.

8) <u>Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.</u>

Non risultano altre iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9) <u>Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di</u> costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, anzi adegua l'ordinamento italiano a quello europeo.

2) <u>Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea</u> sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali, anzi si inserisce pienamente nel quadro multilaterale e bilaterale internazionale, in cui si va sempre di più nella direzione sia di una crescente responsabilizzazione degli attori economici nella catena di approvvigionamento sia di una richiesta di adottare pratiche di dovuta diligenza (due diligence).

4) <u>Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.</u>

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) <u>Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi</u> innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si hanno particolari indicazioni al riguardo considerato che l'attuazione del regolamento europeo è in corso pressoché contestualmente anche negli altri Paesi europei e che comunque tutti gli Stati membri sono vincolati alla corretta e conforme attuazione dello stesso.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Proposte di legge per l'attuazione del regolamento, attualmente in fase di consultazione pubblica, sono state predisposte finora da alcuni Stati membri (Germania, Danimarca, Olanda).

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) <u>Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.</u>

Nel testo è contenuto unicamente un rinvio alle definizioni presenti nel regolamento da applicare.

2) <u>Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare</u> riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) <u>Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.</u>

Non sono state introdotte modificazioni o integrazioni a disposizioni vigenti.

4) <u>Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.</u>

Non vi sono effetti abrogativi impliciti, né è disposta l'abrogazione espressa di disposizioni normative sulla medesima materia.

5) <u>Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.</u>

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di revivescenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano, oltre quella qui esercitata, altre deleghe aperte sulla materia oggetto dello schema di decreto legislativo in questione. E' normalmente prevista, nel quadro delle disposizioni generali recate dalla legge di delegazione europea 2018 e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'adozione di un eventuale decreto legislativo correttivo, entro il normale termine decorrente dall'emanazione del presente decreto legislativo (art.31, comma 5, legge 234/2012)

7) <u>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.</u>

Il decreto prevede sia l'adozione di un regolamento sul funzionamento dell'Autorità nazionale, e del Comitato per il coordinamento delle attività sia l'emanazione di un decreto ministeriale per definite le modalità operative dei controlli *ex post* che dovrà effettuare la predetta Autorità.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Ai fini dei controlli *ex post*, che l'Autorità competente è chiamata ad effettuare sugli importatori soggetti agli obblighi del regolamento, sarà necessario disporre dei dati sui volumi di importazione annui per ciascun importatore che opera nella giurisdizione nazionale.

A tal riguardo, è stato avviato uno scambio di informazione con ISTAT per la rilevazione preliminare dei dati riferiti al numero di imprese e alla loro distribuzione per settori produttivi anche ai fini dell'analisi di impatto della regolamentazione.

Nello stesso tempo, è stata avviata la cooperazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli che ha fornito all'Autorità i dati riferiti alle dichiarazioni doganali (annualità 2018 e 2019) per la definizione delle soglie mancanti di cui all'Allegato I del regolamento. Tali dati sono stati trasmessi (in forma criptata) alla Commissione europea, che adotterà entro e non oltre il 1 luglio 2020 un regolamento delegato per la definizione delle soglie in volume per i minerali e i concentrati di tantalio o niobio, i minerali e i concentrati di tantalio, gli ossidi e gli idrossidi di stagno, i tantalati e i carburi di tantalio in conformità a quanto stabilito dal regolamento.

Si prevede che sarà necessario richiedere ad Istat, attraverso l'Ufficio di statistica del MiSE, che opera in collaborazione con il Sistan (Sistema statistico nazionale), le rilevazioni statistiche riferite ai dati per impresa non appena saranno disponibili i volumi di importazione annui in seguito all'entrata in vigore, dal 1 gennaio 2021, degli obblighi del regolamento per gli importatori dell'Unione.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR) 1

Provvedimento:

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/821 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 MAGGIO 2017 CHE STABILISCE OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO PER GLI IMPORTATORI DELL'UNIONE DI STAGNO, TANTALIO E TUNGSTENO, DEI LORO MINERALI, E DI ORO, ORIGINARI DI ZONE DI CONFLITTO O AD ALTO RISCHIO

Amministrazione proponente:

Ministero per gli Affari europei e Ministero dello sviluppo economico

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Nelle regioni del mondo politicamente instabili il commercio e gli investimenti nel settore delle risorse minerarie, che sostengono la crescita delle popolazioni locali e ne promuovono lo sviluppo, possono, altresì, essere utilizzati per finanziare gruppi armati, essere causa dello sfruttamento lavorativo e di altre violazioni dei diritti umani, nonché favorire la corruzione e il riciclaggio di denaro. Le risorse minerarie sono potenzialmente presenti in alcuni prodotti di largo consumo e per i fruitori finali è difficile comprendere se il prodotto acquistato finanzia violenze o altri crimini.

Cittadini, consumatori e attori della società civile hanno sensibilizzato l'opinione pubblica, i governi dell'Unione e le organizzazioni internazionali in merito alla mancanza di obbligo per gli operatori economici dell'Unione di rendere conto dei loro eventuali legami con attività illecite di estrazione e di commercio di minerali provenienti da aree di conflitto o ad alto rischio.

Nel 2016 OCSE ha redatto una Guida sulla dovuta diligenza nella catena di fornitura dei minerali e metalli da zone di conflitto o ad alto rischio² che fornisce raccomandazioni dettagliate per supportare ed aiutare le imprese a rispettare i diritti umani ed evitare che attraverso le loro operazioni economiche contribuiscano, anche involontariamente o indirettamente, a finanziare conflitti armati

¹ AIR redatta in conformità all'allegato 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018 "Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169"

² OECD "Due Diligence Guidance for responsible Supply Chains of Minerals from Conflict Affected and High Risk Areas"

e a ledere diritti umani. La Guida OCSE ha una portata globale e si applica a tutte le catene di approvvigionamento di minerali.

Nel 2017, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, su proposta della Commissione europea, hanno adottato il regolamento (UE) 2017/821 del 17 maggio 2017³, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (di seguito "regolamento").

Pertanto, sugli importatori dell'Unione, ivi incluse le fonderie e raffinerie, grava la responsabilità di rispettare tali obblighi in materia di dovere di diligenza che si applicheranno a decorrere dal 1 gennaio 2021. In particolare, tali obblighi sono connessi alla conformità delle attività in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, all'adozione di sistemi di gestione aziendale e di valutazione e gestione del rischio, alla realizzazione di audit da parte di soggetti terzi e a specifiche attività di comunicazione al pubblico e ai fornitori (cfr. articoli da 4 a 7 del regolamento).

Il provvedimento si pone l'obiettivo di attuare pienamente la delega al Governo⁴ ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale al regolamento.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale del provvedimento è quello di assicurare che, a partire dal 1 gennaio 2021, gli importatori dell'Unione che rientrano nella giurisdizione nazionale rispettino gli obblighi e le disposizioni del regolamento sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dei minerali e metalli che rientrano nell'ambito di applicazione dello stesso.

A tal fine ed in attuazione della citata delega al Governo, il provvedimento designa il Ministero dello sviluppo economico quale Autorità nazionale competente - di seguito "Autorità" – responsabile dell'applicazione effettiva e uniforme del regolamento attraverso l'adozione di un sistema per lo svolgimento di adeguati controlli *ex post*, istituisce un Comitato per il coordinamento delle attività – di seguito "Comitato" - anche ai fini della relazione da presentare alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno, prevede norme applicabili in caso di infrazione del regolamento definendo in particolare misure correttive e sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità degli inadempimenti e delle inosservanze alle disposizioni

³ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0821

⁴ Articolo 21 della L. 4 ottobre 2019, n. 117, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018" (GU n.245 del 18-10-2019) - entrata in vigore 02/11/2019

⁵ Il regolamento (UE) 2017/821 è stato rettificato (Gazzetta Ufficiale UE L 127/2 del 23 maggio 2018) con riferimento all'articolo 16, paragrafo 1: anziché "Gli Stati membri prevedono norme relative a sanzioni da applicare in caso di infrazione del presente regolamento" leggasi: "Gli Stati membri prevedono norme applicabili in caso di infrazione del presente regolamento".

del provvedimento di cui trattasi, secondo i principi ed i criteri di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, , per assicurarne la corretta attuazione come pure il raggiungimento degli obiettivi fissati.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

L'attuazione dell'intervento sarà monitorata tramite la verifica degli indicatori previsti per la citata relazione annuale che l'Autorità dovrà presentare alla Commissione.

Si tratta di indicatori contemplati dalla raccomandazione della Commissione sugli orientamenti non vincolanti per le Autorità competenti degli Stati membri⁶. In particolare, anche ai fini della realizzazione di statistiche globali, gli indicatori quantitativi fanno riferimento alle seguenti variabili:

- numero totale di importatori individuati relativamente ai minerali e ai metalli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento;
- numero totale di importatori individuati i cui volumi di importazione annui sono pari o superiori alle soglie in volume stabilite in Allegato I del regolamento;
- numero totale di controlli *ex post* svolti dall'Autorità nel periodo considerato;
- quota percentuale di importatori sottoposti al controllo *ex post* che ottempera agli obblighi del regolamento;
- quota percentuale di importatori sottoposti al controllo *ex post* che ha ricevuto notifica di misure correttive.

L'attuazione del provvedimento potrà essere monitorata anche tramite la verifica del numero di misure correttive notificate agli importatori, delle eventuali carenze individuate a carico di importatori sottoposti a controllo *ex post*, nonché dei casi di elusione agli obblighi del regolamento.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

La mancata attuazione del presente provvedimento (opzione zero) non è praticabile in quanto il regolamento stesso fissa gli obblighi a carico degli Stati membri.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociale ed ambientali per categoria di destinatari

⁶ cfr. Appendice D della Raccomandazione della Commissione europea del 10 agosto 2018 relativa agli orientamenti non vincolanti per le Autorità competenti degli Stati membri sull'applicazione del regolamento (UE) 2017/821 – *Limited C(2018)5368 final*

Principali destinatari diretti del provvedimento sono gli importatori dell'Unione i cui volumi di importazione annui siano pari o superiori alle soglie definite per ciascuna delle voci doganali riferite ai minerali e metalli di cui all'Allegato I del regolamento.

La quantificazione delle imprese importatrici a livello nazionale (imprese coinvolte in via diretta), anche e a seguito di incontri e consultazioni con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli – è risultata difficile a causa della complessità nella raccolta dei dati e dell'ampiezza della portata del regolamento⁷ che subirà, inoltre, ulteriori modifiche in seguito alla definizione delle soglie mancanti di alcuni minerali e metalli in Allegato I dello stesso.

Sulla base di dati forniti da Istat per l'annualità 2017 si è proceduto ad una stima indicativa delle imprese importatrici che risultano circa 520. In particolare, l'universo delle imprese che operano in Italia come importatori di minerali e metalli di interesse del regolamento, individuate sulla base delle 23 voci doganali dell'Allegato I del regolamento, è composto da circa 430 imprese (PMI) che importano volumi annui sotto le soglie previste dalla normativa europea e oltre 90 sopra tali soglie.

Queste ultime risultano concentrate per oltre il 40% nel settore dell'oro (grezzo o semilavorato), in quello dei metalli di ossidi e idrossidi di stagno e tantalati (oltre il 20%) e dei lavori in tungsteno (circa 12%).

Occorre considerare, inoltre, che potenzialmente almeno una parte delle circa 520 imprese importatrici potrebbero superare, in anni diversi, le soglie fissate e dunque l'universo di riferimento può variare nel tempo dal momento che gli importatori potrebbero aumentare (o diminuire) i propri volumi annui di importazioni secondo le diverse esigenze del mercato e della produzione.

Da ultimo, il quadro dei settori industriali coinvolti dall'impatto del provvedimento si amplia se si considerano anche quelli che partecipano al commercio e alla lavorazione dei minerali e metalli che includono l'industria automobilistica, l'elettronica, l'industria aerospaziale, il settore degli imballaggi, l'edilizia, l'illuminazione, l'industria dei macchinari e delle attrezzature industriali, oltre alla gioielleria.

Per l'insieme della collettività l'impatto atteso è la riduzione dei finanziamenti di gruppi armati provenienti dall'estrazione e commercializzazione dei minerali in questione.

In generale, gli effetti considerati saranno quantificabili a partire dal 2021, anno di inizio dell'applicazione degli obblighi per gli importatori dell'Unione.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

⁷ Il regolamento stesso prevede l'adozione di atti delegati entro il 2020 per stabilire le soglie mancanti di minerali e metalli di cui all'Allegato I in relazione ad alcuni codici della NC (Nomenclatura Combinata) che non sono sufficientemente disaggregati; pertanto, saranno create nuove suddivisioni in base alla nomenclatura TARIC.

Si prevede che l'impatto specifico sulle PMI italiane sia mitigato dagli effetti postivi che l'adozione del regolamento comporta per effetto del rispetto degli obblighi comuni per tutti gli importatori dell'Unione.

La Commissione europea stima che il costo per le imprese per l'adozione di sistemi di *due diligence* variano dallo 0,014% (costo iniziale) allo 0,011% (costo annuale) del fatturato annuo.

B. Effetti sulla concorrenza

Si prevede che l'intervento non incida negativamente sulla competitività del sistema Paese e sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, anche in considerazione del fatto che il regolamento si applica a tutti gli importatori dell'Unione e, al contempo, lo stesso regolamento contribuisce a ridurre le distorsioni del mercato oltre a prevenire e eliminare le pratiche elusive nelle importazioni di minerali e metalli originari da zone di conflitto o ad alto rischio.

C. Oneri informativi

Del provvedimento sarà data pubblicità attraverso gli ordinari canali istituzionali e tramite il sito web del MiSE e delle altre Amministrazioni pubbliche coinvolte. Inoltre, si prevede una successiva e ulteriore azione informativa rivolta sia alle imprese interessate e sia alle associazioni di categoria, agli *stakeholders* e alle organizzazioni della società civile.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento non prevede l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti o raccomandati dalla normativa europea.

4.3 Motivazione dell'opzione

Il provvedimento si configura necessario per adempiere alla delega al fine di adeguare il quadro normativo nazionale agli obblighi della normativa europea per assicurare l'effettiva e uniforme applicazione del regolamento in tutta l'Unione.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'Autorità dovrà attuare un adeguato sistema di controlli *ex post* nei confronti degli importatori che possa rispondere efficacemente alla complessità della materia, prevedere norme applicabili in caso di infrazione del regolamento, stabilendo, in particolare, misure correttive e sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità degli inadempimenti e delle inosservanze alle disposizioni del provvedimento di cui trattasi da parte degli importatori stessi, agendo in collaborazione con le altre Amministrazioni pubbliche che saranno rappresentate in seno al Comitato, contribuendo all'attuazione della delega sulla base delle proprie rispettive competenze: Ministero per gli affari europei, Ministero della giustizia, Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale e Ministero dell'economia e delle finanze. E' prevista la partecipazione, ove necessario, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'Autorità dovrà adempiere agli obblighi di informazione nei confronti della Commissione e di scambio di informazioni con le altre Autorità degli Stati membri.

Inoltre, occorrerà procedere ad una attività di informazione e sensibilizzazione verso gli importatori e gli operatori economici della catena di approvvigionamento nei diversi settori coinvolti, diffondendo e affiancando l'azione della Commissione in favore delle PMI, anche al fine di poter garantire l'affidabilità del sistema di controlli *ex post*.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio delle disposizioni previste dal provvedimento sarà assicurato dall'Autorità che opererà con il supporto del Comitato e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni su base annua degli indicatori di cui alla sezione 2.2.

Il MiSE elaborerà la prevista verifica di impatto della regolamentazione (VIR), in cui verrà analizzata l'efficacia delle misure poste in essere dal provvedimento in conformità al regolamento, sulla base dei dati e delle informazioni rilevate attraverso gli indicatori di cui alla sezione 2.2.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Si sono svolte consultazioni con le altre Amministrazioni pubbliche per condividere il percorso per l'implementazione del regolamento e per consentire lo scambio di informazioni su tutte le misure adottate a livello UE durante il periodo transitorio in vista dell'entrata in vigore, a partire dal I gennaio 2021, degli obblighi per gli importatori dell'Unione. In particolare, sono stati consultati i rappresentanti del Dipartimento politiche europee, Settore legislativo politiche europee e Struttura procedure d'infrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri; Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze; Direzione Centrale Antifrode e Controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli⁸.

Nel corso delle consultazioni sono stati raccolti pareri sull'iter dello schema di provvedimento e sulla sua portata per l'attuazione del regolamento oltre all'identificazione delle strutture specifiche delle Amministrazioni coinvolte. Al contempo si sono svolte consultazioni con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la cooperazione e lo scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda la definizione delle modalità di raccolta e trasmissione alla Commissione di dati criptati

6

⁸ Riunione interministeriale 13 febbraio del 2018 presso MiSE.

per impresa per la definizione delle soglie annue in volume per alcuni minerali e metalli da inserire nell'Allegato I del regolamento⁹.

Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori economici coinvolti e i soggetti interessati all'applicazione del regolamento e all'adozione del provvedimento (Confindustria, Federorafi, ANFIA, Unione industriale Torino, ABI) sono stati consultati nell'ambito di varie riunioni svolte presso il MiSE – Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese¹⁰.

In seguito alle consultazioni, il MiSE ha provveduto a predisporre note informative inviate alle associazioni di categoria sugli sviluppi della normativa europea ed in particolare sulla proposta di atto delegato della Commissione relativo alla metodologia e ai criteri per la valutazione e il riconoscimento dei regimi di dovuta diligenza nella catena di fornitura a livello UE¹¹.

Le riunioni con le associazioni di categoria sono state l'occasione per scambiare informazioni sugli strumenti di supporto e di formazione per le PMI di settore coinvolte. Con la collaborazione degli operatori economici e delle Autorità competenti degli Stati membri è stato realizzato il portale web "<u>Due Diligence Ready!</u>", un'iniziativa della Commissione europea per promuovere l'approvvigionamento responsabile di minerali e metalli da aree di conflitto o ad alto rischio con un focus rivolto a supportare le PMI nel conformarsi agli obblighi del regolamento.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'AIR è stata redatta dal MiSE - Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese - Divisione VI. Nell'attività sono stati coinvolti, oltre ai dirigenti, i funzionari competenti per materia che hanno partecipato ai lavori del Gruppo di esperti degli Stati membri in sede UE sull'approvvigionamento responsabile di stagno, tantalio, tungsteno e oro ("3TG"), oltre che i membri del Punto di Contatto Nazionale (PCN) che ha il compito di promuovere e diffondere, a livello nazionale, le Linee Guida OCSE e le pratiche di condotta responsabile.

I dati sono stati elaborati con la collaborazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e di Istat.

⁹ Note e comunicazioni MiSE 27/02/2019, 10/12/2019 e 13/12/2019.

¹⁰ Riunioni con le Associazioni di categoria 31 maggio 2017, 4 maggio 2018 e 11 marzo 2020 presso MiSE.

¹¹ Note informative MiSE alle Associazioni di categoria del 28 febbraio 2019.